

FAMIGLIA CONFORT



Polizza multirischi abitazione
e famiglia.

Linea Protezione
Patrimonio

Il presente documento, contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del documento di polizza.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti Assimoco è il nostro modo di esserti sempre vicino.

Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze: scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro.

Iscriviti subito su assimoco.it, bastano pochi click!



ACCEDI A TUTTI I DOCUMENTI



CONTROLLA LE SCADENZE



SEGUI UN SINISTRO



E MOLTO ALTRO!

CON L'AREA CLIENTI ASSIMOCO PUOI:

Monitorare lo stato di avanzamento di un sinistro

Controllare le scadenze e dettagli delle tue polizze

Accedere in ogni momento a tutti i documenti

Controllare i valori di riscatto delle polizze vita

Accedere ai contatti della tua filiale o della tua Agenzia

REGISTRARSI È SEMPLICE, TI BASTA:

1. Il Codice Fiscale
2. Il numero di polizza
3. L'accesso alla tua casella di posta elettronica

PER INFORMAZIONI:

Via email all'indirizzo: areaclienti@assimoco.it

Al numero verde: 800 97 68 68

Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER LA PROTEZIONE DELL'ABITAZIONE E DELLA FAMIGLIA

PRODOTTO "FAMIGLIA CONFORT"

Il presente documento, contenente:

- **Condizioni Generali di Assicurazione**
- **Glossario**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

LA SOLUZIONE ASSIMOCO PER RENDERE PIÙ SOLIDA LA PROPRIA CASA**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Mod. D906 CG 01 - Ed. 08/2016 - Aggiornamento al 07/2019

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile, e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 5 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONEAssicurazione di durata annuale

In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Assicurazione di durata uguale o superiore a due anni con riduzione del premio ai sensi dell'Art. 1899 C.C.

Nel caso in cui l'assicurazione benefici della riduzione del premio per durata poliennale ai sensi dell'Art. 1899 Codice Civile, per i contratti di durata pari o superiore a due anni e fino a cinque anni, all'Assicurato non è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza indicata nel contratto. Per i contratti di durata superiore a cinque anni, all'Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza del quinto anno mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza.

Assicurazione di durata uguale o superiore a due anni senza riduzione del premio ai sensi dell'Art. 1899 C.C.

Nel caso in cui l'assicurazione non benefici della riduzione del premio per durata poliennale ai sensi dell'Art. 1899 Codice Civile, per i contratti di durata pari o superiore a due anni, all'Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata da inviare almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

ART. 6 - INDICIZZAZIONE

Se richiesto dal Contraente/Assicurato e indicato in scheda di polizza, le somme e/o i massimali assicurati, i limiti di indennizzo in cifra assoluta ed il relativo premio sono collegati agli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma e/o i massimali assicurati, i limiti di indennizzo in cifra assoluta ed il corrispettivo premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- b) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme e/o i massimali assicurati, i limiti di indennizzo in cifra assoluta ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente e della Società rinunciare all'adeguamento, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della rata annua della polizza. In tal caso l'indicizzazione cessa di avere vigore restando somme e/o massimali assicurati e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato. Alle franchigie non è applicato l'adeguamento previsto per la somma assicurata.

ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

In caso di frazionamento del premio annuale o semestrale

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa:

- a) ***per i contratti con pagamento tramite procedura SEPA DIRECT DEBIT (SDD), dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;***
- b) ***per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;***

ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha emesso il contratto oppure alla Società.

In caso di frazionamento del premio mensile con pagamento tramite SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

In caso di pagamento mensile effettuato tramite procedura SEPA, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto a condizione che la procedura abbia buon esito. Nel caso la procedura SEPA non abbia buon esito, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto sempre che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni.

Se il Contraente non paga i premi delle rate mensili successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza della rata mensile successiva alla prima rata mensile non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Il premio all'effetto dell'assicurazione sarà pari alle prime due rate mensili mentre le rate successive seguiranno il frazionamento mensile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Al frazionamento del premio non saranno applicati interessi di frazionamento.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621
- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)
Capogruppo del Gruppo Assimoco
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di frazionamento del premio annuale o semestrale

Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La Società provvederà alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal Contraente con il proprio Istituto di Credito. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

In caso di frazionamento del premio mensile

Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla comunicazione di recesso. Contestualmente la Società sospenderà l'incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l'assicurazione decade. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

ART. 11 - BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, l'Assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza in misura corrispondente al maggior rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

ART. 12 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge. È altresì compreso il dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

ART. 13 - ONORARI PERITI

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito, fermo quanto previsto dall'Art. 21 delle Condizioni Generali. Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. **Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con lo scoperto ed i limiti indicati nello specchio riepilogativo.**

ART. 14 - FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O CONDOMINIO

Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI IN GENERALE**VALIDE PER LE SEZIONI INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E RAPINA****ART. 16 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 17 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 18 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al **pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12.

ART. 19 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile.

ART. 20 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 21 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 28 e 30;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 29;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 23 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

ART. 22 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 23 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno viene concordato:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 24 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO

Di comune accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata **almeno 60 giorni dopo la data di denuncia**, la Società anticiperà un importo fino alla **concorrenza massima del 50%** di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai Periti in tale periodo. Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile **non sia inferiore al 20% della somma assicurata** e sempreché non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del sinistro e l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui alle Condizioni Generali e sempreché non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare.

VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**ART. 25 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - VALORE A NUOVO**

L'assicurazione di cui alla sezione incendio si intende prestata in base al "Valore a Nuovo", intendendosi per tale:

- I) per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**.

A condizione che l'Assicurato, entro un periodo di 12 mesi dalla data del sinistro, provveda alla ricostruzione del fabbricato assicurato, nel computo dell'indennizzo sono compresi:

- a) gli oneri documentati di progettisti e consulenti che hanno fornito la loro prestazione d'opera per la ricostruzione, il ripristino e la direzione lavori del fabbricato assicurato;
- b) gli oneri di urbanizzazione documentati che dovessero essere pagati a qualsiasi Ente/Autorità Pubblica per la ricostruzione o ripristino del fabbricato assicurato.

Solo al termine dei lavori di ricostruzione - le spese ed oneri indicati ai punti a) e b) - saranno liquidati complessivamente fino alla concorrenza massima di € 10.000,00.

- II) per l'arredamento domestico: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d'antiquariato.

ART. 26 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DA FENOMENO ELETTRICO

Limitatamente a quanto indicato all'Art. 34 punto 12 - lettera b) la liquidazione degli indennizzi in conseguenza di fenomeno elettrico sarà effettuata con le modalità sotto descritte:

- a) gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici con **un'obsolescenza uguale o inferiore a 5 anni rispetto alla data di acquisto** - comprovata da idonea fattura, ricevuta, scontrino riportante modello e marca - saranno liquidati in base al "Valore a nuovo"; qualora l'Assicurato non fosse in grado di presentare idonea documentazione, l'indennizzo sarà liquidato secondo le modalità previste dal successivo punto b);
- b) gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici **con un'obsolescenza superiore a 5 anni rispetto alla data di acquisto** saranno liquidati sotto forma di importo forfettario determinato dalla natura del bene danneggiato (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchi tecnologici). Per l'esatta individuazione della categoria di appartenenza si rimanda alla classificazione sotto riportata; **qualora l'importo stabilito forfettariamente fosse superiore al valore del bene danneggiato, la Società pagherà un indennizzo massimo pari al 50% del "Valore a nuovo" del bene danneggiato.**

Per gli impianti al servizio del Fabbricato (Art. 34 punto 12 - lettera a), se assicurato, la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in base al "Valore a nuovo".

Classificazione degli apparecchi elettrici ed elettronici ed importo forfettario dell'indennizzo

- a) **Grandi elettrodomestici:** lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cantinette, forni (compresi quelli a microonde da incasso), cucine elettriche, piani cottura, cappe, condizionatori portatili: **per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 150,00 per elettrodomestico danneggiato.**
- b) **Piccoli elettrodomestici:** deumidificatori, umidificatori, termoventilatori, termoconvettori, termocoperte, fornetti elettrici (inclusi i forni a microonde non da incasso), robot da cucina in genere, frullatori e similari, spremiagrumi, tostapane, affettatrici, gelatiere, vaporiere e friggitorici, macchine per il caffè in genere, bollitori elettrici, ferri da stiro, macchine da cucire, aspirapolveri con o senza sacco, lavapavimenti, idro-pulitrici, aspirabriciole, telefoni con filo e cordless, telefoni cellulari non smartphone, sveglie, radio, giochi elettronici portatili (es. Sony PSVita e Nintendo 2-3 DS), rasoi elettrici, taglia capelli, epilatori, asciugacapelli, pesa persona, piccoli apparecchi in genere per la cura della persona, piccoli apparecchi baby care: **per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 50,00 per elettrodomestico danneggiato.**
- c) **Apparecchi tecnologici:** televisori in genere, lettori DVD, home-cinema, personal computer, tablet, smartphone, fotocamere, videocamere, console giochi (tipo Play Station, Nintendo Wii, Microsoft Xbox), lettori ottici, scanner, fax, fotocopiatrici, impianti/apparecchi di riproduzione audio: **per questi beni sarà riconosciuto un importo forfettario pari ad € 100,00 per elettrodomestico danneggiato.**

ART. 27 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. **L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di rendere disponibili, presso l'ubicazione/abitazione assicurata, i residui dei beni danneggiati e/o riparati - anche per i beni di cui all'Art. 26 - per l'eventuale ispezione da parte del perito incaricato dalla Società. Qualora non fosse possibile procedere alla verifica sui beni danneggiati e/o riparati, la Società non procederà alla liquidazione dell'indennizzo.**

ART. 28 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INCENDIO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società **entro 10 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

VALIDE PER LA SEZIONE FURTO

ART. 29 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

ART. 30 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- darne avviso alla Società o all'Intermediario o Ente che ha rilasciato la polizza entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- fornire alla Società, o all'Istituto o Ente che ha rilasciato la polizza, **entro i 5 giorni successivi**, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto e cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

ART. 31 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**ART. 32 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società **entro 10 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile). Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).

ART. 33 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

**SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI
FORMULA “DELUXE”**

ART. 34 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) incendio;
- 2) fulmine;
- 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- 4) implosione;
- 5) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali loro parti o cose trasportate;
- 6) urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via;
- 7) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

La Società indennizza altresì nell'ambito della somma assicurata:

- 8) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;purché conseguenti agli eventi di cui ai precedenti punti da 1) a 7) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- 9) i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento garantito con la polizza;
- 10) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residui del sinistro;
- 11) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento installati nel fabbricato indicato nel contratto e di sua esclusiva pertinenza; sono comprese, solo se assicurato il fabbricato di proprietà, le spese per la riparazione della rottura, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato. **La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, infiltrazioni di acqua piovana nonché quelli determinati da usura.**
- 12) danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:
 - a) macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato (se assicurato) **con esclusione degli impianti di energia rinnovabile;**
 - b) apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies (se assicurato l'arredamento domestico).
- 13) le spese per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell'abitazione abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa;
- 14) il furto di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- 15) i danni materiali e diretti causati da caduta accidentale di ascensori e montacarichi;
- 16) sono comprese, solo se assicurato il fabbricato, le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato, qualora l'azienda contattata non intervenga, e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

La Società indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al comma a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

- 17) i danni a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto **durata continuativa non inferiore a 12 ore;**
- 18) le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione;
- 19) le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, **per un periodo massimo di 3 mesi;**
- 20) nel caso in cui l'abitazione assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di locazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'abitazione stessa, **per un periodo massimo di 3 mesi;**
- 21) qualora il Contraente o uno dei famigliari stabilmente conviventi come definiti nel Glossario risulti proprietario di un'autovettura assicurata da contratto RC Auto stipulato con Assimoco Spa, la Società, nel solo caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, riconoscerà **a titolo di indennizzo aggiuntivo la somma di € 1.000,00** a condizione che:
 - l'autovettura, al momento del sinistro, fosse custodita in autorimessa facente parte e/o costituente una pertinenza del fabbricato adibito a dimora abituale indicato nel contratto;
 - i danni siano irreparabili e comportino la demolizione totale dell'autovettura comprovata da idonea documentazione rilasciata dal PRA.

Nel caso in cui l'autovettura non fosse assicurata con Assimoco Spa, fermo quanto previsto nei precedenti punti, la Società riconoscerà **a titolo di indennizzo aggiuntivo la somma di € 500,00.**

Agli effetti della presente Sezione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.

ART. 35 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- a) *causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall'Art. 38;*
- b) *causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) *causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- d) *causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed altri eventi atmosferici salvo quanto previsto dall'Art. 36;*
- e) *da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- f) *alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- g) *indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione (fatto salvo quanto previsto al punto 20 dell'Art. 34, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;*
- h) *alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia dell'Art. 34 punto 12;*
- i) *causati dagli eventi di cui alle garanzie previste ai punti 11, 12 e 16 dell'Art. 34 quando il fabbricato è in corso di costruzione, di ristrutturazione (incluso il relativo contenuto), a condizione che i lavori di costruzione/ristrutturazione siano ininfluenti sulle cause dell'evento.*

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

CONDIZIONI AGGIUNTIVE - (sempre operanti)**ART. 36 - EVENTI ATMOSFERICI**

*La presente estensione di garanzia **NON È OPERANTE** se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento coperto dalla presente estensione di garanzia.*

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- valanghe e/o slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

b) subiti da:

- impianti di energia rinnovabile, camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto intendendosi per tali anche cancelli, muri di cinta e recinzioni in genere;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 37 - SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. *Si intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.*

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) *da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne TV;*
- b) *da valanghe e slavine;*
- c) *da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;*
- d) *a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.*

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

ART. 38 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Relativamente ai danni causati da atti di terrorismo, sono esclusi i danni:

- a) **da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;**
- b) **derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 39 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia all'azione di rivalsa (Art. 1916 Codice Civile), **salvo il caso di dolo**, verso parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno.

ART. 40 - GELO

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'abitazione e al suo contenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'abitazione ed al servizio della stessa purché l'abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante **da meno di 48 ore consecutive** prima del sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 41 - RIGURGITO FOGNE/INTASAMENTO GRONDE O PLUVIALI

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- 1) traboccamento o rigurgito di fogne; occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato;
- 2) acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 42 - LASTRE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato del danno a lui derivato per la rottura delle lastre facenti parte del fabbricato e/o del contenuto assicurato dovute a:

- 1) cause accidentali od a fatto di terzi;
- 2) onda sonora;
- 3) incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine;
- 4) dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.

Ferme le esclusioni previste dalle condizioni di polizza, sono escluse dall'assicurazione:

- a) **le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre;**
- b) **le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;**
- c) **le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

ART. 43 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il Contraente dichiara che il fabbricato è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai e armatura del tetto comunque costruiti.

CONDIZIONI SPECIALI

(Operanti solo se specificata la somma assicurata e pagato il relativo premio)

ART. 44 - RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato.

ART. 45 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. Entro il massimale stabilito per questa garanzia, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- b) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Non sono considerati terzi tutte le persone stabilmente conviventi con l'Assicurato comprese nella definizione di Familiari del Glossario.

Sono comunque considerati terzi, ai fini della presente garanzia e **purché non stabilmente conviventi** con l'Assicurato, le persone comprese nella definizione di Familiari del Glossario.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 Codice Civile.

ART. 46 - ESTENSIONE TUBATURE INTERRATE

(La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia).

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 34 - punto 11, la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrimate - inclusi i relativi raccordi - di pertinenza del fabbricato assicurato che hanno dato origine allo spargimento d'acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte del fabbricato e/o della pavimentazione e/o del terreno interessate, anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso. **Restano esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stitilicidio.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

SCHEMA RIEPILOGATIVO - FORMULA "DELUXE"			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
13	Onorari periti	10% del danno con il massimo di € 5.000,00	====
34/10	Spese di demolizione e sgombero	15% del danno	====
34/11	Spesa ricerca guasti	€ 3.000,00 per sinistro e annualità	€ 150,00 per sinistro
34/12	Fenomeno elettrico	€ 3.000,00 per sinistro e annualità	€ 100,00 per sinistro ⁽¹⁾
34/13	Spese di rimozione, ricollocamento, trasloco	10% del danno con il massimo di € 4.000,00	====
34/14	Furto fissi ed infissi	€ 1.500,00 per sinistro ed anno	====
34/16	Dispersione gas	€ 2.000,00 per sinistro, € 4.000,00 per anno	€ 150,00 per sinistro
34/17	Prodotti alimentari in refrigerazione	€ 500,00 per sinistro	€ 50,00 per sinistro
34/18	Rifacimento documenti	€ 500,00 per sinistro	====
34/19	Alloggio sostitutivo	3 mesi - massimo € 3.000,00 per sinistro	====
34/20	Perdita pigioni	3 mesi - massimo € 5.000,00 per sinistro	====
34/21	Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata	€ 1.000,00 per sinistro se autovettura <u>assicurata</u> RC Auto con Assimoco	€ 150,00 per sinistro
34/21	Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata	€ 500,00 per sinistro se autovettura <u>non assicurata</u> RC Auto con Assimoco	€ 150,00 per sinistro
36	Eventi atmosferici	La somma assicurata	€ 250,00 per sinistro
37	Sovraccarico neve	La somma assicurata	€ 250,00 per sinistro
38	Eventi sociopolitici	La somma assicurata	€ 250,00 per sinistro
38	Terrorismo	50% della somma assicurata	10% del danno con il minimo di € 2.500,00
40	Gelo	€ 2.000,00 per sinistro	€ 250,00 per sinistro
41	Rigurgito fognie	€ 3.000,00 per sinistro	€ 250,00 per sinistro
42	Lastre	€ 1.000 per lastra e € 3.000,00 per sinistro	€ 150,00 per sinistro
46	Estensione tubature interrato	€ 1.500,00 per sinistro ed anno	€ 150,00 per sinistro

⁽¹⁾ La franchigia non sarà applicata per le modalità di liquidazione descritte all'Art. 26 comma b).

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI FORMULA “SUITE”

ART. 47 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate, nonché alle condizioni stabilite nei documenti tutti che compongono la presente polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualsiasi evento non esplicitamente escluso.

Sono altresì compresi nell'ambito della somma assicurata:

- 1) la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento e il trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione e il ricollocamento del contenuto;
- 2) il furto di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- 3) i danni provocati allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, sia per ordine dell'autorità, sia dal Contraente, dall'Assicurato e/o da terzi;
- 4) i danni materiali e diretti causati da caduta accidentale di ascensori e montacarichi;
- 5) gli onorari dei periti nominati dal Contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 6) le spese sostenute per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 7) le spese per riparare e/o sostituire le condutture, facenti parte del fabbricato, da cui si è verificata fuoriuscita d'acqua che abbia provocato danni indennizzabili alle cose assicurate. Sono inoltre comprese le spese sostenute per individuare la rottura e quelle per demolire e ripristinare la parte danneggiata del fabbricato. Tale estensione è operante solo se risulta assicurato il "Fabbricato"; la Società rimborsa inoltre le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate - inclusi i relativi raccordi - di pertinenza del fabbricato assicurato che hanno dato origine allo spargimento d'acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte del fabbricato e/o della pavimentazione e/o del terreno interessate, anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso. Restano esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stillicidio. ***L'estensione di garanzia relativa ai danni alle tubature interrate si deve intendere NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia***
- 8) le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **per un periodo massimo di 12 mesi.**
- 9) nel caso in cui l'abitazione assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di locazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'abitazione stessa, **con il limite di 12 mesi;**
- 10) il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dell'abitazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale franchigia minima, la franchigia frontale riportata nello schema riepilogativo.

ART. 48 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- a) ***causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eccesso di marea (acqua alta), penetrazione di acqua di falda o marina, variazione della falda freatica;***
- b) ***dovuti a: movimenti artificiali, smottamento, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine, crollo totale o parziale a seguito di collasso delle strutture del fabbricato;***

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

- c) *causati da guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, confisca, guerra civile, sequestro od in occasione serrata;*
- d) *causati direttamente o indirettamente da emanazioni di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche;*
- e) *causati e/o derivati da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;*
- f) *causati o derivati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e ad alterazione od omissione di controlli o manovre, mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dagli enti assicurati;*
- g) *di furto (salvo quanto previsto per fissi e infissi all'Art. 47 punto 2), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;*
- h) *da occupazione abusiva;*
- i) *di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;*
- j) *dovuti ad usura, logoramento, corrosione, ruggine, ossidazione, incrostazione, deperimento, naturale deterioramento;*
- k) *dovuti a difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipula della polizza;*
- l) *per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;*
- m) *causati da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione, vizi di materiale o del prodotto;*
- n) *dovuti a stillicidio, umidità, condensa, brina, infiltrazione di acqua dal terreno;*
- o) *causati da acqua penetrata per difetto di impermeabilizzazione, o attraverso aperture con protezioni aperte o prive di protezioni;*
- p) *causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- q) *causati da urto di veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato;*
- r) *causati da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;*
- s) *causati da animali e vegetali in genere, da funghi, microrganismi, muffa e batteri;*
- t) *causati o subiti da impianti di irrigazione, salvo i danni subiti dall'impianto per fenomeno elettrico, incendio ed esplosione;*
- u) *causati da guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute o urti;*
- v) *causati da operazioni di montaggio, smontaggio, trasloco, demolizione, pulitura, riparazione, pittura e tintura;*
- w) *i danni causati da o dovuti a: qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni; qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari; uso e abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari; qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari; qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software.*

Se non causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, fuoriuscita di acqua, sono esclusi:

- x) *i guasti meccanici, l'anormale od improprio funzionamento;*
- y) *ammaccature, deformazioni, lacerazioni, tagli, macchie, bruciature e danni di natura estetica;*
- z) *i danni cagionati a fabbricato o arredamento domestico dovuti ad assestamento, a fessurazione, restringimenti o dilatazioni, a distacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie, di tappezzerie, di moquette, di pavimentazioni e rivestimenti, di affreschi e dipinti murari, danni a strade e sentieri.*

Quando non siano espressamente compresi, sono esclusi anche i danni indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di altri profitti sperati.

ART. 49 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- 1) **Relativamente ai danni diretti e materiali causati da atti di terrorismo sono esclusi i danni causati:**
 - a) **da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;**
 - b) **derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.**
- 2) **Relativamente ai danni materiali direttamente causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate si precisa quanto segue:**
 - a) **sono escluse le seguenti cose:**
 - **camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;**
 - **enti mobili all'aperto;**

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

- coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.
- b) I danni materiali direttamente causati alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia e grandine non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
- c) Si intendono esclusi se il fabbricato è in corso di costruzione.
- d) In caso di sinistro a pannelli solari termici, la Società corrisponderà l'indennizzo determinato a sensi di polizza previa applicazione del seguente scoperto:
- 10 % per i sinistri avvenuti durante il primo anno dalla data di installazione dei pannelli;
 - 15 % per i sinistri avvenuti durante il secondo anno dalla data di installazione dei pannelli;
 - 20% per i sinistri avvenuti dal terzo al quarto anno dalla data di installazione dei pannelli;
 - 25 % per i sinistri avvenuti oltre il quarto anno dalla data di installazione dei pannelli.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale franchigia minima, la franchigia frontale riportata nello specchio riepilogativo.

- 3) **Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico neve, si intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.**

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) **da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;**
 - b) **da valanghe e slavine;**
 - c) **da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
 - d) **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, impianti di energia rinnovabile, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.**
- 4) **I danni materiali e diretti causati da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'abitazione ed al servizio della stessa, sono assicurati purché l'abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno 48 ore consecutive prima del sinistro;**
- 5) **I danni a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, sono assicurati purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore;**
- 6) **Relativamente ai danni materiali e diretti causati da allagamento, sono esclusi i danni;**
- a) **ad enti mobili all'aperto;**
 - b) **all'arredamento domestico posto in locali interrati o seminterrati.**

Per i danni non soggetti ad esclusione, agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

Resta in ogni caso operante, quale franchigia minima, la franchigia frontale riportata nello specchio riepilogativo.

- 7) **Se i fabbricati assicurati sono in corso di costruzione o ristrutturazione, la copertura assicurativa è limitata ai danni materiali e diretti causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.**

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621
- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

CONDIZIONI AGGIUNTIVE - (SEMPRE OPERANTI)

ART. 50 - RIPARAZIONE TUBI GAS

La Società rimborsa le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione.

La Società rimborsa:

- 1) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- 2) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale franchigia minima, la franchigia frontale riportata nello specchio riepilogativo.

ART. 51 - RIGURGITO FOGNE/INTASAMENTO GRONDE O PLUVIALI

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- 1) traboccamento o rigurgito di fogne;
- 2) acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale franchigia minima, la franchigia frontale riportata nello specchio riepilogativo.

ART. 52 - LASTRE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato del danno a lui derivato per la rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchi installati all'interno dei locali assicurati dovute a:

- 1) cause accidentali od a fatto di terzi;
- 2) onda sonora;
- 3) incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine;
- 4) dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 800,00 per lastra di maggior costo.

Ferme le esclusioni previste dalle condizioni di polizza, sono escluse dall'assicurazione:

- a) ***le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre;***
- b) ***le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;***
- c) ***le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.***

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo. Resta in ogni caso operante, quale franchigia minima, la franchigia frontale riportata nello specchio riepilogativo.

ART. 53 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il Contraente dichiara che il fabbricato è costruito con strutture portanti verticali, parete esterne e tetto in materiali incombustibili, con solai e armatura del tetto comunque costruiti.

ART. 54 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia all'azione di rivalsa (Art. 1916 Codice Civile), **salvo il caso di dolo**, verso parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

ART. 55 - CLAUSOLA BONUS ANNULLAMENTO FRANCHIGIA

Qualora la Società non abbia per 3 anni consecutivi liquidato all'Assicurato sinistri nell'ambito della sezione Incendio, la Società liquida il primo sinistro indennizzabile annullando l'applicazione della franchigia prevista. Per usufruire dell'annullamento della franchigia si contano le annualità a partire da quella successiva alla data di liquidazione - anche parziale - del sinistro più recente e a condizione che non vi sia stata interruzione di copertura.

CONDIZIONI SPECIALI

(Operanti solo se specificata la somma assicurata e pagato il relativo premio)

ART. 56 - RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato.

ART. 57 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. Entro il massimale stabilito per questa garanzia, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Non sono considerati terzi tutte le persone stabilmente conviventi con l'Assicurato comprese nella definizione di Familiari del Glossario.

Sono comunque considerati terzi, ai fini della presente garanzia e **purché non stabilmente conviventi** con l'Assicurato, le persone comprese nella definizione di Familiari del Glossario.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 Codice Civile.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

SCHEMA RIEPILOGATIVO - FORMULA "SUITE"			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
13	Onorari periti	10% del danno con il massimo di € 10.000,00	
47	Fenomeno elettrico (valido anche per impianti di energia rinnovabile)	€ 4.000,00 per sinistro e anno	
47	Spese rimozione, ricollocamento, trasloco	10% del danno con il massimo di € 5.000,00	
47	Prodotti alimentari in refrigerazione	€ 250,00 per sinistro	
47	Grandine/pioggia/vento e cose da esso trasportate	La somma assicurata	
47	Grandine/pioggia/vento e cose da esso trasportate ad impianti di energia rinnovabile	€ 5.000,00 per sinistro	
47	Sovraccarico neve	La somma assicurata	
47	Eventi sociopolitici	La somma assicurata	
47	Terrorismo	La somma assicurata	
47	Gelo	€ 2.000,00 per sinistro	
47/1	Demolizione e sgombero	15% del danno	
47/2	Furto fissi ed infissi	€ 3.000,00 per sinistro	
47/6	Rifacimento documenti	€ 500,00 per sinistro	
47/7	Spese ricerca guasti	€ 4.000,00 per sinistro	
47/8	Alloggio sostitutivo	12 mesi – massimo € 5.000,00 per sinistro	
47/9	Perdita pigioni	12 mesi - massimo € 10.000,00 per sinistro	
47/10	Rimpiazzo combustibile	€ 1.000,00 per sinistro	
49/6	Allagamento	€ 25.000,00 per sinistro	
50	Riparazione tubi gas	€ 2.000,00 per sinistro e € 4.000,00 per anno	
51	Rigurgito fogne	€ 5.000,00 per sinistro	
52	Lastre	€ 800,00 per lastra	
55	Franchigia Frontale per tutti i danni con Clausola Bonus per primo sinistro		€ 250,00 per sinistro ⁽¹⁾

(¹) La franchigia non sarà applicata per le modalità di liquidazione descritte all'Art. 26 comma b).

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

SEZIONE FURTO E RAPINA

ART. 58 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.
- 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono compresi, nell'ambito della somma assicurata:

- i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- la rapina e l'estorsione (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, comprese camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte, nonché impianti d'allarme;
- il rimborso delle spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito e ciò, complessivamente, **fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.500,00.**

Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al/ai Perito/i anzidetti.

ART. 59 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- c) *agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;*
- d) *commessi od agevolati con dolo o colpa grave:*
 - *da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;*
 - *da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
 - *da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;*
- e) *avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati - questa limitazione non ha operatività in caso di dimora saltuaria;*
- f) *indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;*
- g) *causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.*

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

CONDIZIONI AGGIUNTIVE - (SEMPRE OPERANTI)

ART. 60 - LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo indicati nello Schema Riepilogativo.

ART. 61 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con la lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati. ***Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.***

Resta comunque convenuto quanto segue:

- a) è ammesso che quando vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza, in caso di sinistro, **la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di contratto, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;**
- b) la non corrispondenza dei mezzi di chiusura a quanto sopra non pregiudica il diritto al risarcimento del danno; in tal caso qualora il furto avvenisse perpetrato attraverso aperture non adeguatamente protette, **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di contratto, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

Nelle evenienze di cui ai punti a) e b) che precedono, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 4 delle Condizioni Generali senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

ART. 62 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO (ESCLUSIVAMENTE PER DIMORE SALTUARIE)

- 1) Per le dimore saltuarie **la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**
- 2) Qualora ricorresse la situazione di cui al punto b) dell'Art. 61, **la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso**

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

CONDIZIONI SPECIALI**(operanti solo se specificata la somma assicurata e pagato il relativo premio)****ART. 63 - SCIPPO**

La garanzia si estende fino alla concorrenza della somma indicata in polizza a questo titolo a:

- 1) scippo;
- 2) rapina;
- 3) sottrazione in occasione di malore o infortunio.

di enti e valori ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e/o suoi familiari conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'abitazione ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato del Vaticano.

Sono esclusi lo smarrimento e il furto con destrezza.

ART. 64 - AUMENTO LIMITE DI RISARCIMENTO PER GIOIELLI E PREZIOSI

Il limite di risarcimento per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni: **si intende elevato al 60% della somma assicurata.**

SCHEMA RIEPILOGATIVO - FURTO E RAPINA

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
58	Onorari periti	10% del danno con il massimo di € 2.500,00	====
60	Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni	40% della somma assicurata	====
60	Denaro	10% della somma assicurata	====
60	Oggetti nelle dipendenze	10% della somma assicurata	====
61/a	Mezzi di chiusura	La somma assicurata	10% dell'indennizzo
61/b	Mezzi di chiusura	La somma assicurata	20% dell'indennizzo
62/1	Scoperto dimora saltuaria	La somma assicurata	15% dell'indennizzo
62/2	Scoperto dimora saltuaria	La somma assicurata	30% dell'indennizzo
63	Scippo e rapina	La somma assicurata specifica	====
64	Aumento limite risarcimento per gioielli e preziosi	60% della somma assicurata	====

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086623 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**ART. 65 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato - inclusi i suoi Familiari - di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata, della vita di relazione ed in generale da tutte le attività del tempo libero (Garanzia RC Vita Privata e di Relazione), nonché in relazione alla proprietà dei fabbricati destinati a civile abitazione (Garanzia RC Proprietà delle Dimore e altri immobili).

ART. 66 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, inclusi i suoi Familiari, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante e/o conseguente:

- 1) dalla conduzione del fabbricato o porzione di fabbricato costituente la dimora abituale e/o la dimora saltuaria dell'Assicurato;
- 2) alla proprietà e/o uso di arredamento domestico, di beni mobili, di apparecchi elettrodomestici in genere, di apparecchi radiotelevisivi e delle relative apparecchiature di antenna (inclusa la caduta dai tetti, da coperture simili e dai balconi ove sono installate), di piccoli veicoli a motore - **sempreché non soggetti all'assicurazione RC Obbligatoria** - e di utensili - anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, posti sia nella dimora abituale sia nelle dimore saltuarie dell'Assicurato;
- 3) da fatto dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato, inclusi i danni corporali subiti da tali persone;
- 4) dalla temporanea custodia di minori da parte dell'Assicurato;
- 5) dalla pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, sempreché non vengano esercitati a livello professionale;
- 6) dalla pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio e orticoltura, di campeggio;
- 7) dalla proprietà e/o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore (**ferma l'esclusione del controvalore dei modelli**);
- 8) dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli, di carrozzine (anche a motore) e di veicoli a braccia per uso di invalidi;
- 9) dalla partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
- 10) da fatto colposo in qualità di pedone;
- 11) dalla responsabilità personale imputabile all'Assicurato quando presta attività di volontariato, **con esclusione della responsabilità derivante dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie**;
- 12) da intossicazione o avvelenamento dovuti a somministrazione da parte dell'Assicurato di cibi, bevande e simili;
- 13) dalla proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti), incluso l'uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. Si intende compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi;
- 14) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo, il tutto a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge vigenti in materia;
- 15) dalla proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 m. di lunghezza; sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali, le persone trasportate su detti mezzi sempreché gli stessi siano omologati al trasporto di persone;

La garanzia comprende altresì i danni:

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

- 16) cagionati a terzi - trasportati e non trasportati - all'insaputa e contro la volontà dell'Assicurato, dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. **Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;**
- 17) cagionati dall'Assicurato o dai suoi Familiari, per la responsabilità personale a loro derivante in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. **Sono esclusi in ogni caso i danni materiali al veicolo e/o natante;**
- 18) cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitter, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi;
- 19) corporali (**escluse le malattie professionali**) subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitter o alla pari - cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi;
- 20) cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, **con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere.**

La garanzia è inoltre operante per i danni:

- 21) da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni indennizzabili a termini di polizza.
- 22) a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, compresi i danni:
 - cagionati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato stesso a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, **ferma l'esclusione dei danni ai veicoli stessi;**
 - derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e strutture similari, appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che il soggiorno, l'uso, la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.
- 23) materiali in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'Assicurato oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.

Le suddette garanzie 21, 22, 23 sono prestate nell'ambito del massimale RCT per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione delle franchigie/scoperti e fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento indicati nello specchio riepilogativo.

ART. 67 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELLE DIMORE E DI ALTRI IMMOBILI

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato - inclusi i suoi Familiari - ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del/i fabbricato/i o porzione di fabbricato di civile abitazione destinato:

- a) ad uso dimora abituale e/o dimora/e saltuaria/e;
- b) dato in uso a terzi in locazione, usufrutto o comodato.

La garanzia è valida solo per fabbricati ubicati nel territorio dello Stato Italiano.

Per i fabbricati di cui al punto b) la garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante dal contenuto degli immobili. I locatari degli immobili indicati al punto b) sono considerati terzi, mentre è esclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla conduzione dei singoli immobili siano essi locati o non locati a terzi.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante e/o conseguente:

- 1) da lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile o porzione di fabbricato di proprietà;
- 2) relativamente ai lavori di straordinaria manutenzione, per la responsabilità civile in capo all'Assicurato nella sua qualità di Committente i lavori, ivi compresi i danni rientranti nell'ambito dell'ex D.Lgs. 494/96;
- 3) dalla proprietà di strade private, di orti, di giardini (ivi comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto) oltre a quanto previsto alla definizione di Fabbricato;

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

- 4) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, nonché dai marciapiedi o dalle aree di accesso all'abitazione;
- 5) dello spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale:
 - degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, sempreché tutti di pertinenza del fabbricato; a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 68 lettera p) sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo.
 - di scarichi fognari, purché di pertinenza del fabbricato assicurato; dalla garanzia sono esclusi i danni derivanti: dalla rottura di condutture idriche (anche interrato) non pertinenti il fabbricato; da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica;

La garanzia è inoltre operante per i danni:

- 6) cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati.
- 7) da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza;
- 8) a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute.

Le garanzie di cui ai punti 6, 7, 8 sono prestate nell'ambito del massimale RCT per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione delle franchigie/scoperti e fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento indicati nello specchio riepilogativo.

ART. 68 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) ***l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente;***
- b) ***il convivente more-uxorio dell'Assicurato/Contraente;***
- c) ***se stabilmente conviventi, i fratelli, le sorelle, gli adottivi e qualsiasi altro parente o affine dell'Assicurato/Contraente;***
- d) ***i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo i collaboratori addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri o le persone - baby sitter o alla pari - indicate all'Art. 65 punto 19).***

A parziale deroga di quanto in precedenza indicato al punto a), i genitori ed i figli con proprio certificato anagrafico di stato di famiglia residenti e domiciliati in porzione indipendente dello stesso fabbricato dell'Assicurato, sono considerati terzi limitatamente ai danni materiali conseguenti a spargimento di liquidi e da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- e) ***causati da fatto doloso dell'Assicurato e dei suoi Familiari; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi e di cui l'Assicurato debba rispondere;***
- f) ***dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;***
- g) ***conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all'Art. 67 punto 6);***
- h) ***derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;***
- i) ***derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;***
- j) ***derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;***

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

- k) *verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;*
- l) *direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- m) *conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;*
- n) *causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;*
- o) *causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;*
- p) *derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;*
- q) *da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all'Art. 66 punto 22) ed all'Art. 67 punto 8);*
- r) *da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo;*
- s) *derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC Veicoli e Natanti;*
- t) *alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 66 punto 20).*

ART. 69 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia di cui all'Art. 66 vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo.

Limitatamente ai territori di USA, Canada e Messico la garanzia è prestata per i danni corporali e materiali, con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed **entro i limiti di risarcimento indicati nello specchio riepilogativo**. Nel caso in cui l'Assicurato trasferisca la sua residenza all'Estero, deve darne comunicazione all'Intermediario che gestisce il contratto il quale provvederà a modificarlo escludendo la garanzia di cui all'Art. 66; in tale ipotesi l'assicurato avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

La garanzia di cui all'Art. 67 vale esclusivamente per fabbricati ubicati sul territorio dello Stato Italiano.

ART. 70 - MASSIMO RISARCIMENTO

La Società non risponderà per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO qualora attivata.

ART. 71 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

ART. 72 - FRANCHIGIA ASSOLUTA SOLO DANNI MATERIALI

L'assicurazione è prestata, limitatamente ai danni materiali, con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun sinistro. Restano fermi franchigie e scoperti per specifiche causali di danno.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

ESTENSIONI DI GARANZIA**(Operanti solo se appositamente richiamate in polizza e pagato il relativo premio)****ART. 73 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendente assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nonché addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L'assicurazione è prestata con una **franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato**. L'assicurazione RCO è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione è prestata nel limite del massimale per sinistro indicato nella scheda di perfezionamento riferito alla Responsabilità Civile verso Terzi.

ART. 74 - ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST

Premesso che l'Assicurato nell'ambito della sua dimora abituale e/o all'interno di locali posti in dipendenze ad essa annesse, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l'attività di Bed & Breakfast, a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 68 - lettera n), l'assicurazione comprende i danni corporali e materiali cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività in premessa. La garanzia è operante a condizione che:

- le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 ed i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
- che l'attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.

Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione; **il massimale indicato in polizza rappresenta il limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

In relazione alle cose consegnate o non consegnate, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 68 - lettera o), la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Questa estensione è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti e fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento per ciascun ospite indicati nello specchietto riepilogativo. Agli effetti dell'applicazione del limite di risarcimento, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

SCHEMA RIEPILOGATIVO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
66	Responsabilità Civile Vita Privata	Il massimale previsto in polizza	€ 100,00 per sinistro per tutti i danni materiali
66/21	Danni da interruzione o sospensione di attività	10% del massimale per sinistro e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
66/22	Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione	10% del massimale per sinistro e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
66/23	Danni da spargimento liquidi	10% del massimale per sinistro e anno	10% del danno con il minimo di € 150,00
67	Responsabilità Civile Proprietà delle dimore ed altri fabbricati	Il massimale previsto in polizza	€ 100,00 per sinistro per tutti i danni materiali
67/5	Danni da spargimento liquidi	10% del massimale per sinistro e anno	10% del danno con il minimo di € 150,00
67/5	Danni da spargimento liquidi causati da gelo	€ 3.000,00 per sinistro e anno	€ 250,00 per sinistro
67/6	Danni da inquinamento accidentale	10% del massimale per sinistro e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
67/7	Danni da interruzione o sospensione di attività	10% del massimale per sinistro e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
67/8	Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione	10% del massimale per sinistro e anno	10% del danno con il minimo di € 250,00
69	Danni provocati in USA/Canada e Messico	Fino al massimale da intendersi comprensivo delle spese legali (Art. 1917 Codice Civile)	€ 100,00 per sinistro per tutti i danni materiali
73	Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)	Il massimale RCT	€ 2.600,00 per lavoratore infortunato
74	Cose consegnate	€ 600,00 per ospite	€ 100,00 per sinistro
74	Cose non consegnate	€ 300,00 per ospite	€ 100,00 per sinistro

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

SEZIONE ASSISTENZA**PREMESSA**

La Società per l'erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Milano (Piazza Trento 8).

ART. 75 - COSA COMPRENDE LA GARANZIA

In forza di una specifica convenzione stipulata tra Assimoco e Europ Assistance Italia S.p.A., in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati all'Art. 78.

In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

ART. 76 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al:

- **Numero Verde (solo dall'Italia) 800 257 114**

oppure

- **sia dall'Italia sia dall'Estero al numero +39 02 26 962 499**

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- 1) **Il tipo di assistenza di cui necessita.**
- 2) **L'indirizzo dell'Abitazione.**
- 3) **Nome e Cognome**
- 4) **Numero di polizza preceduto dal numero ASSF.**
- 5) **Indirizzo del luogo in cui si trova.**
- 6) **Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

ART. 77 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.*
- b) tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa.*
- c) gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.*

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621

- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

- d) *la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.*
- e) *il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.*
- f) *qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*
- g) *ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.*
- h) *tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.*
- i) *a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.*
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- l) *per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.*

ART. 78 - PRESTAZIONI PREVISTE – VALIDE PER TUTTE LE FORMULE

1) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di € 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- a) *corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;*
- b) *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- c) *guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.*

2) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di € 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

3) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un **idraulico per un intervento di emergenza** presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di € 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- I) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- II) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- III) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- a) **per i casi I) e II) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.**
- b) **per il caso III) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.**

4) Interventi di emergenza per danni d'acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento fino a € 500,00 (cinquecento) per sinistro e a € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- I) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- II) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- a) **per il caso I), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.**
- b) **per il caso II), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

5) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato a predisporre la vigilanza dell'abitazione per un periodo massimo di 12 ore, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa **fino a € 350,00 (trecentocinquanta) per sinistro e a € 500,00 (cinquecento) per annualità assicurativa.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Struttura Organizzativa.

6) Spese d'albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi. **L'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di € 150,00 (centocinquanta) per giorno con il massimo di € 600,00 (seicento) per sinistro e per annualità assicurativa. La prestazione non sarà erogata se l'Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.**

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

7) Rientro anticipato per danni all'abitazione

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

L'Impresa terrà a proprio carico fino ad un massimo complessivo per sinistro e per annualità assicurativa di € 500,00 (cinquecento) se il rientro avvenisse dall'Italia e fino a € 1.000,00 (mille) se il rientro avvenisse dall'Estero. La prestazione non sarà erogata se l'Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

8) Invio di un artigiano per interventi conseguenti

Qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio dello stesso. **Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

9) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici

Qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l'assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi, **tenendo l'Impresa a proprio carico la spesa relativa all'uscita ed alla manodopera fino a € 200,00 (duecento) per sinistro e a € 600,00 (seicento) per annualità assicurativa. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

10) Trasloco

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto, l'abitazione dell'Assicurato fosse inagibile **per un periodo minimo di 30 giorni**, la Struttura organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, **tenendo l'Impresa a proprio carico la spesa relativa all'uscita ed alla manodopera fino a € 1.000,00 (mille) per sinistro e a € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa. Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso.**

11) Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito di blocco della caldaia, dello scaldabagno, del boiler o dell'impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per verificare le condizioni del danno. Il ripristino del funzionamento avverrà entro le 24 ore dalla segnalazione con possibile eccezione dei danni segnalati nei giorni di sabato, domenica e festivi per i quali, in caso di necessità di pezzi di ricambio non immediatamente disponibili, il ripristino avverrà non appena sia possibile reperire i ricambi necessari. **L'Impresa terrà a proprio carico la spesa relativa all'uscita ed alla manodopera fino a € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e a € 700,00 (settecento) per annualità assicurativa.**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

12) Prestazioni animali domestici (cani e gatti)**Consulenza Veterinaria**

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico, necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti.

Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico, desideri conoscere i Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

SCHEMA RIEPILOGATIVO - ASSISTENZA		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
78/1	Elettricista per emergenza	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
78/2	Fabbro per emergenza	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
78/3	Idraulico per emergenza	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
78/4	Interventi di emergenza per danni d'acqua	€ 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per annualità assicurativa.
78/5	Invio di un sorvegliante	€ 350,00 per sinistro e € 500,00 per annualità assicurativa. L'eventuale eccedenza rispetto alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza rimane a carico dell'Assicurato.
78/6	Spese d'albergo	€ 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro ed annualità assicurativa. La prestazione non sarà erogata se l'Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
78/7	Rientro anticipato per danni all'abitazione	Massimo per sinistro e annualità assicurativa € 500,00 per l'Italia e € 1.000,00 per l'Estero. La prestazione non sarà erogata se l'Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
78/8	Invio di un artigiano per interventi conseguenti	Tutto a carico dell'Assicurato
79/9	Invio di tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore	€ 250,00 per sinistro e € 600,00 per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
78/10	Trasloco	€ 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per annualità assicurativa.
78/11	Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa. Costi di materiali a carico dell'Assicurato.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

SEZIONE TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

- con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA,
- Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it,

in seguito detta D.A.S.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

ART. 79 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato in scheda di polizza per sinistro ed illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- 1) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- 2) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- 3) di giustizia;
- 4) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- 5) conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da D.A.S.**;
- 6) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- 7) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- 8) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- 9) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- 10) per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- 11) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- 12) le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- 13) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di € 1.000,00**;
- 14) l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di € 10.000,00**. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. **L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione**, trascorsi i quali D.A.S. conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

ART. 80 - AMBITO E GARANZIE

Con riferimento all'Art. 79 la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, **in stretta relazione alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile** indicato nella scheda di polizza, qualora:

- 1) i beni medesimi subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- 2) le Persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 82;
- 3) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti gli immobili di cui sopra, per le quali il valore in lite sia **superiore a € 250,00, sono comprese:**
 - I) le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali;
 - II) le controversie nei confronti di riparatori e/o appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione commissionati dall'Assicurato.

Inoltre, in estensione all'ambito relativo **alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile** indicato nella scheda di polizza, la garanzia viene prestata per gli eventi riconducibili alla vita privata del contraente o di un suo familiare convivente che tale risulti da riscontro anagrafico, qualora le persone assicurate **debbono sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi**. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia.

Persone assicurate: l'Intestatario, o se più d'uno, gli Intestatari del presente contratto e i familiari che risultino dal certificato dello Stato di famiglia o da riscontro anagrafico.

ART. 81 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica [nell'ambito delle materie previste in polizza](#), **tramite il numero verde 800 849 090 oppure scrivendo a consuldas@das.it**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

ART. 82 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- a) **danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- b) **materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto nelle specifiche garanzie all'Art 80;**
- c) **controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;**
- d) **operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili.**

ART. 83 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

ART. 84 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, o di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale). **Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:**

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte le persone assicurate.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 85 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. **Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S..**

ART. 86 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 85.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
La Società e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

ART. 87 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 88 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

SCHEMA RIEPILOGATIVO - TUTELA LEGALE

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
79	Spese Legali e Peritali	Il Massimale indicato in scheda di polizza per sinistro illimitato per anno
79	Assistenza di un interprete	Fino ad un massimo di 10 ore lavorative
79	Spese per traduzioni di atti del procedimento-all'estero	Entro il limite massimo di € 1.000,00
79	Anticipo cauzione	Entro il limite massimo di € 10.000,00

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.

Animali domestici

Cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile come previsto dalla normativa vigente.

Appartamento

Parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Arredamento domestico

Mobiliario ed arredamento in genere per abitazione e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l'abitazione e/o di uso privato posti nelle dipendenze e/o pertinenze. **Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.** Qualora il fabbricato non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Atti di terrorismo

Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danni corporali

Morte o lesioni personali.

Danni materiali

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Destinazione d'uso

Fabbricato destinato a civile abitazione (appartamento o villa), comprensivo di eventuale ufficio privato:

- ad uso dimora abituale e/o saltuaria, anche se in corso di costruzione, ristrutturazione o temporaneamente vuoto ed inoccupato;
- dato a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato.

Dimora abituale

Abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari stabilmente conviventi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Dimora saltuaria

Abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari stabilmente conviventi risiedono saltuariamente.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

Dipendenze e/o pertinenze

Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).

Fabbricato

L'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrato; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento (comprese le stufe a legna ed a pellets collegate alla canna fumaria o comunque ad una tubazione di scarico fumi all'esterno del fabbricato) o condizionamento comprese caldaie autonome, impianti di energia rinnovabile, impianti di prevenzione e di allarme; citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse, serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio dell'appartamento o della villa; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o dipendenze, pertinenze; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco; ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa.

Fabbricato in corso di costruzione

Realizzazione ex novo di fabbricato, per il quale non sia stato ancora richiesto il certificato di agibilità.

Fabbricato in corso di ristrutturazione

Ogni qualvolta vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e distributive e/o manutenzioni che interessano le strutture portanti del fabbricato e, nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e gli infissi. In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, resta fermo il disposto di cui all'Art. 1898 del Codice Civile.

Fabbricato in locazione a terzi/comodato d'uso/usufrutto

Fabbricato per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito).

Familiari

Si intendono i soggetti sotto indicati risultanti stabilmente conviventi in base al Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia dell'Assicurato/Contraente:

- a) il coniuge ed il convivente more-uxorio;
- b) i genitori ed i figli;
- c) i fratelli, le sorelle, gli affini, gli adottivi;
- d) i figli minori, quando non conviventi e non risultanti dal Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia, in stato di

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia

La parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

Furto

Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Impianti energia rinnovabile

Impianti fotovoltaici: sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.

Pannelli solari termici: impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società, in base all'assicurazione di cui al presente contratto, a seguito del verificarsi di un sinistro.

Inondazione/Alluvione

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

Lastre

Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide.

Massimale

Il massimo esborso della Società per ogni sinistro in caso di danni a terzi.

Materiali incombustibili

Prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi ed esperienze del Ministero dell'Interno.

Mezzi di custodia

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Polizza

Documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.

Primo rischio assoluto

Forma assicurativa che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

Regola proporzionale

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro.

Scasso

Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene.

Scoperto

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Assimoco S.p.A.

Solai

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Somma assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Tetto

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

Valore a nuovo

Per il Fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive **escluso il valore dell'area**;

Per l'Arredamento Domestico: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

Villa

Abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Per i fini della garanzia Assistenza ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato come indicato in polizza, adibito ad abitazione civile, ufficio privato.

Annualità assicurativa

Il periodo di assicurazione compreso fra l'effetto del contratto e la sua scadenza anniversaria, e ogni periodo di assicurazione annuo a seguito di rinnovo del contratto

Assicurato

Per Assicurato si intende il Contraente medesimo ed i componenti del nucleo familiare conviventi, risultanti dal certificato di stato di famiglia.

Contraente

Il sottoscrittore della polizza.

Effetto e durata

Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Estensione territoriale

Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

In viaggio

Qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Prestazioni

L'Assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Impresa tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Struttura organizzativa

È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. sede in piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Assimoco S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Assimoco S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

Per i fini della garanzia Tutela Legale ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Applicazione

Il documento che viene rilasciato all'Assicurato.

Assicurato

Colui a favore del quale opera l'assicurazione.

Contraente

Chi stipula il contratto di assicurazione.

Contratto

Il contratto di assicurazione.

Coperture

Il contenuto delle garanzie individuato all'Art. 80.

D.A.S.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Compagnia di assicurazione.

Massimale

La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019

Parti

Il Contraente e la Società.

Persone Assicurate

Le persone individuate all'Art. 80.

Polizza

Il documento, che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.

Sinistro/Caso assicurativo

La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.

Società

ASSIMOCO S.p.A.

Mod. D 906 CG 01 - Ed. 08/2016- Aggiornamento al 07/2019